

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Comunica quanto segue:

nel caso di pignoramento di QUOTA o quote di bene immobili, il creditore procedente ha l'onere di depositare la documentazione ipocatastale ANCHE relativamente alle quote dei terzi comproprietari non sottoposti ad esecuzione;

deve essere depositato anche l'estratto dell'atto di matrimonio, nel caso il comproprietario esecutato fosse coniugato

l'esperto stimatore deve controllare l'avvenuto adempimento di quanto sopra, indicando nella sua relazione i soggetti di cui agli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., al fine di verificare che alla udienza ex art. 600 c.p.c. sia rispettata la completezza del contraddittorio

una volta adempiuto a quanto sopra, il creditore ha l'onere di chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione di udienza ex art. 600 c.p.c.

alla udienza fissata ex art. 600 c.p.c. il creditore ha l'onere di invitare a comparire tutti i soggetti interessati, indicati dagli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. (anche relativamente alle quote dei comproprietari non pignorati), risultanti dalla documentazione ipocatastale, sotto pena di improseguibilità dell'esecuzione forzata

il giudice dell'esecuzione instruirà l'eventuale giudizio divisorio incidentale.

MASSA, 1 dicembre 2010



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
Dott. Alberto CARDINO